



TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Giuseppe Minervini a scioglimento della riserva che precede assunta all'udienza del 9.2.2023, esaminati gli atti ed i documenti di causa di causa afferenti al procedimento ex art. 700 cpc in corso di causa n.11569/2022 r.g.

rilevato che

DE LORENZIS MIRELLA ha chiesto con ricorso ex art.700 cpc in corso di causa nei confronti del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca Ufficio scolastico Regionale per la Puglia Ufficio III Ambito territoriale per la provincia di Bari di accertare il diritto al riconoscimento di 3 punti e quindi il punteggio di 16,15 nelle graduatorie di Istituto III fascia personale ATA profilo assistente amministrativo valide per il triennio 2021/2024 dalla data di pubblicazione della graduatoria con condanna alla rettifica /annullamento del decreto del 19.9.2022 del dirigente scolastico dell'ITT Vito Santo Longo ed al riconoscimento del predetto punteggio;

si costituiva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ufficio III Ambito territoriale per la provincia di Bari deducendo l'infondatezza della domanda anche nel merito;

l'eventuale accoglimento della domanda cautelare è suscettibile *prima facie* di pregiudicare i diritti dei terzi docenti già inseriti nelle predette graduatorie sicchè va integrato il contraddittorio nei confronti di costoro ex art. 102 cpc quali controinteressati ex art. 102 cpc;

a mente dell'art. 151 cpc il giudice anche d'ufficio può prescrivere che la notificazione dell'atto sia eseguito in modo diverso da quello stabilito dalla legge, individuabile in specie in quella per pubblici proclami ex art. 150 cpc;

il notevole numero dei controinteressati e le particolari difficoltà nella identificazione di costoro, le esigenze di economia processuale, rapidità e maggiore conoscibilità dell'atto notificando, consigliano di autorizzare la notifica ai controinteressati con la pubblicazione sul sito internet del MIUR nell'apposita area tematica del ricorso, della memoria di costituzione della parte intimata e del presente provvedimento, come già disposto in fattispecie analoghe dalla giurisprudenza di merito (cfr. in termini giurisprudenza di Sezione costante, ed a ultimo decreto Trib Bari del 14.5.2015 e Trib Venezia 21.5.2012);

letti ed applicati dagli artt.102 e 151 cpc;

dispone

che la parte istante provveda alla notifica del ricorso, della memoria di costituzione della parte intimata e del presente provvedimento ai controinteressati con la pubblicazione di tali atti sul sito internet del MIUR nell'apposita area tematica entro il 4.4.2023, con onere di deposito della documentazione comprovante l'avvenuta notifica alla prossima udienza utile fissata per il 13 aprile 2023 cui si rinvia la causa.

Dispone il deposito della prova della notifica del ricorso all'Istituto TS Vito sante Longo di Monopoli quale parte intimata non costituita per la verifica della regolarità della relativa evocazione in giudizio.

Si comunichi.

Bari 2.3.2023

IL GIUDICE

Dott.Giuseppe Minervini

Firmato Da: MINERVINI GIUSEPPE Ingresso Da: TRIBUNALE DI BARI PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 23810ec6c7bb9a48e0da0b0c7ea3a5b

